

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**LA REGIONE CAMPANIA**  
**LA REGIONE/PA .....**  
**IL COMUNE DI .....**

**PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI "DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL  
RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI" DEL 24 GIUGNO 2016**

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

la Regione Campania – con sede in ....., Via ..... (C.F. ....) – di seguito "Regione", nella persona di....., dott. ...., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n. ....del .....

la Regione/PA ..... – con sede in ....., Via ..... (C.F. ....) – di seguito "Regione/PA gemellata", nella persona di....., dott. ...., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n. ....del .....

e

il Comune di ..... – con sede in ....., Via ..... (C.F. ....) – di seguito "Comune", nella persona del Sindaco, dott. ....,

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 - ed in particolare l'art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

..... (normative di riferimento regionali e comunali)

VISTO il rapporto finale, trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 2 gennaio 2013, redatto dalla Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, nominato con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell'11 maggio 2009;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della

vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campana n. n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente "Rischio vulcanico in area Flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che il citato decreto del 24 giugno 2016 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 23 luglio 2015 e, successivamente, nella seduta politica del 11 febbraio 2016, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione flegrea in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana" valide, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, per i Campi Flegrei, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016;

RAVVISATA, la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Decreto del 24 giugno 2016;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
(Premesse)**

---

1. Le "premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

**Articolo 2  
(Obiettivi)**

---

1. Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune e la Regione/PA gemellata, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa flegrea, in caso di ripresa dell'attività vulcanica dei Campi Flegrei, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

**Articolo 3  
(Compiti della Regione Campania)**

---

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
  - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
  - il coordinamento della attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

**Articolo 4  
(Compiti della Regione/PA gemellata)**

---

1. La Regione/PA gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione/PA gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
  - il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
  - l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
  - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

**Articolo 5  
(Compiti del Comune)**

---

1. Il Comune si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare il Comune, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:

- la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del comune alla Regione/PA gemellata;
- la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione/PA gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
- la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del comune alla Regione/PA gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

#### Articolo 6

##### (Compiti di Comune e Regione/PA gemellata)

---

1. Il Comune e la Regione/PA gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
  - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
  - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione/PA gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
  - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
  - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune e della Regione/PA gemellata.

#### Articolo 7

##### (Tutela dati personali)

---

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

#### Articolo 8

##### (Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

---

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

#### Articolo 9

##### (Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

---

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziato.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

**Articolo 10**  
**(Entrata in vigore e durata)**

---

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

---

Regione/PA .....

---

Comune di .....

---

## **Allegato tecnico al Protocollo d'intesa**

### Compiti della Regione yyyy

In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione yyyy" si specifica che la Regione garantisce quanto segue:

- la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione regionale a vario titolo competenti;
- il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di volontariato;
- eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del comune gemellato;
- l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia
- la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune gemellato.

### Compiti del Comune xxx

In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune xxx" si specifica che il Comune garantisce quanto segue:

- la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella regione gemellata, al raccordo delle informazioni e delle attività riguardanti il comune di provenienza;
- l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione gemellata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
- l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisione dei dati in tempo reale del Comune xxx nella Regione gemellata;
- la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
  - la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
  - la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
  - la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;
  - la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (*servizi essenziali*) etc, ove il dato sia disponibile.

Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato sulla base dei criteri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento della pianificazioni di emergenza della Zona rossa, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

### Compiti del Comune xxx e della Regione yyyy

In riferimento all'art. 6 del protocollo "Compiti del Comune xxxx e della Regione yyyy" il Comune e la Regione gemellati si impegnano a:

- definire standard per lo scambio dati;
- pianificare momenti formativi tra Comune xxxx e Regione gemellata, in accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.

### Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività

In riferimento all'art. 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (*di seguito Gruppo*), le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.

Il Comune e la Regione gemellate si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.

La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune xxxx entro 60 giorni dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convocazione dei successivi incontri.